

**Causa C-560/23 [Tang] <sup>i</sup>****Domanda di pronuncia pregiudiziale****Data di deposito:**

8 settembre 2023

**Giudice del rinvio:**

Flygtningenævnet København (Danimarca)

**Data della decisione di rinvio:**

8 settembre 2023

**Ricorrente:**

H (assistito da DRC Dansk Flygtningehjælp)

**Resistenti:**

Udlændingestyrelsen

## FLYGTNINGENÆVNET

**Domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)****Data di deposito:** 8 settembre 2023**Giudice del rinvio:** Flygtningenævnet [OMISSIS]**Ricorrente:** H (assistito da DRC Dansk Flygtningehjælp)**Resistenti:** Udlændingestyrelsen [OMISSIS]**Introduzione**

- 1 Il Flygtningenævnet (Commissione per i ricorsi in materia di rifugiati, Danimarca) ha deciso, ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), di chiedere alla Corte di giustizia dell'Unione europea di

<sup>i</sup> Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione delle norme relative ai termini di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento «Dublino III» [regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] (in prosieguo: il «regolamento di Dublino»), in combinato disposto con l'articolo 27 del medesimo regolamento.

- 2 Il regolamento di Dublino, adottato sulla base del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare del suo articolo 78, paragrafo 2, lettera e), è coperto dalla riserva legale formulata dalla Danimarca e, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, tale atto non vincola la Danimarca. Tuttavia, le norme del regolamento di Dublino si applicano alla Danimarca in virtù di un accordo parallelo concluso su base intergovernativa e da tale accordo parallelo risulta che è possibile adire la Corte di giustizia dell'Unione europea in via pregiudiziale, conformemente alla decisione del Consiglio 188/2006/CE, del 21 febbraio 2006[, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca, che estende alla Danimarca le disposizioni del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo e del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio che istituisce l'Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino].
- 3 La Commissione per i ricorsi in materia di rifugiati deve chiedere un procedimento pregiudiziale accelerato ai sensi dell'articolo 105 del regolamento di procedura della Corte di giustizia dell'Unione europea, tenuto conto della natura della causa e dell'obiettivo del regolamento di Dublino di determinare con rapidità lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale.

### **Sulla legittimazione al rinvio pregiudiziale della Commissione per i ricorsi in materia di rifugiati**

- 4 La Commissione per i ricorsi in materia di rifugiati, istituita per legge, è un organo collegiale quasi giurisdizionale\* indipendente all'interno della pubblica amministrazione. Essa esercita in modo permanente il ruolo di organo di ricorso

\* Ndt: La versione in lingua danese del regolamento (UE) n. 604/2013 utilizza sistematicamente – ad esempio all'articolo 27 – i termini «*en domstol eller et domstolslignende organ*» (un organo giurisdizionale o quasi giurisdizionale; sottolineatura aggiunta), mentre la versione in lingua francese utilizza semplicemente il termine «*jurisdiction*» (v. anche, ad esempio, in tedesco «*Gericht*», in svedese «*domstol*» o in italiano «organo giurisdizionale»; v., tuttavia nella versione in lingua inglese, «*court or tribunal*»).

amministrativo contro le decisioni amministrative in primo grado dell'Udlændingestyrelsen (Ufficio per gli stranieri, Danimarca) in materia di asilo, conformemente all'articolo 53a dell'udlændingeloven (legge sugli stranieri).

- 5 La struttura organizzativa della Commissione per i ricorsi in materia di rifugiati è disciplinata dall'articolo 53 della legge sugli stranieri. La Commissione per i ricorsi in materia di rifugiati è composta da un presidente e da un certo numero di vicepresidenti, tutti togati, la cui indipendenza è garantita dalla costituzione danese. Inoltre, essa è composta da un certo numero di membri designati su proposta, rispettivamente, dell'Advokatrådet (Consiglio dell'Ordine degli avvocati, Danimarca) e dell'udlændinge- og integrationsministeren (Ministro degli Stranieri e dell'Integrazione, Danimarca). I membri della Commissione per i ricorsi in materia di rifugiati sono nominati dalla sua presidenza per un periodo di 4 anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo di 4 anni. Essi sono indipendenti e non possono ricevere istruzioni dall'autorità o dall'organizzazione che li ha nominati o proposti, né richiederne; le disposizioni degli articoli da 49 a 50 del retsplejeloven (legge sull'amministrazione della giustizia) relative ai ricorsi contro i giudici dinanzi al Den Særlige Klageret (Tribunale dei ricorsi particolari, Danimarca) si applicano a loro per analogia (v. articolo 53, paragrafo 1, seconda e terza frase, della legge sugli stranieri), e possono essere revocati solo con sentenza (v. articolo 53, paragrafo 4, quarta frase, della legge sugli stranieri). L'indipendenza di tutti i membri della commissione è così garantita dalla legge.
- 6 I casi concreti sono decisi con la partecipazione del presidente o di un vicepresidente della Commissione, che presiede allo stesso tempo la riunione, di un avvocato e di un funzionario dell'Udlændinge- og Integrationsministeriet (Ministero degli Stranieri e dell'Integrazione, Danimarca) conformemente all'articolo 53, paragrafo 6, della legge sugli stranieri. Le decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei voti e ogni membro dispone di un solo voto. La forma del procedimento dinanzi alla Commissione è di tipo giurisdizionale e ha carattere contraddittorio, il che implica in particolare che essa può disporre, nell'ambito dell'istruzione della causa, l'audizione dello straniero e di testimoni e la produzione di altri mezzi di prova, nonché la nomina di un avvocato per lo straniero che non vi abbia egli stesso fatto ricorso, conformemente agli articoli 54 e 55 della legge sugli stranieri. Ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 8, della legge sugli stranieri, le decisioni della Commissione per i ricorsi in materia di rifugiati sono definitive. Ciò significa che le decisioni della Commissione non possono essere impugnate dinanzi ad un'altra autorità amministrativa e che l'accesso al sindacato giurisdizionale delle sue decisioni è molto limitato.
- 7 In tale contesto, la Commissione per i ricorsi in materia di rifugiati si considera un «organo giurisdizionale», ai sensi dell'articolo 267 TFUE, legittimato ad adire la Corte di giustizia dell'Unione europea in via pregiudiziale, in ragione del suo fondamento legale, del suo carattere permanente, dell'obbligatorietà della sua giurisdizione, della natura contraddittoria del procedimento, del fatto che applichi norme giuridiche e che sia indipendente, alla luce dei principi enunciati al punto

23 della sentenza della Corte di giustizia del 24 maggio 2016, MT Højgaard e Züblin (C-396/14, EU:C:2016:347).

## **Fatti**

- 8 Il 25 aprile 2021 H (in prosieguo: lo «straniero»), cittadino afgano, è entrato nel territorio danese. Lo stesso giorno egli ha presentato una domanda di protezione internazionale in Danimarca. Dalla banca dati Eurodac risulta che il 5 marzo 2021 lo straniero è stato registrato come richiedente asilo in Romania.
- 9 Il 24 giugno 2021 l'Ufficio per gli stranieri ha pertanto chiesto alla Romania di riprendere in carico lo straniero a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di Dublino.
- 10 Il 7 luglio 2021 la Romania ha accettato di riprendere in carico lo straniero, conformemente alla richiesta della Danimarca del 24 giugno 2021.
- 11 Il 19 luglio 2021 l'Ufficio per gli stranieri ha deciso di trasferire lo straniero in Romania a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di Dublino. Con dichiarazione dello stesso giorno, lo straniero ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi alla Commissione per i ricorsi in materia di rifugiati. Il ricorso aveva effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di Dublino.
- 12 Il 28 febbraio 2022 la Romania ha informato tutti gli Stati membri che, a partire dal 1° marzo 2022, avrebbe sospeso tutti i trasferimenti in entrata ai sensi del regolamento di Dublino a causa del conflitto in Ucraina e dell'aumento dell'afflusso di rifugiati in Romania.
- 13 Il 15 marzo 2022 la Commissione per i ricorsi in materia di rifugiati ha rinviato la causa all'Ufficio per gli stranieri per un nuovo esame in primo grado, in particolare affinché esso prendesse posizione sul significato dell'annuncio generale delle autorità rumene in relazione alla decisione specifica di trasferire il ricorrente in Romania.
- 14 L'8 aprile 2022 l'Ufficio per gli stranieri ha nuovamente deciso di trasferire lo straniero in Romania ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di Dublino. Con dichiarazione dello stesso giorno, lo straniero ha proposto ricorso contro tale decisione dinanzi alla Commissione per i ricorsi in materia di rifugiati. Il ricorso aveva effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di Dublino.
- 15 Il 24 maggio 2022 la Romania ha informato tutti gli Stati membri della revoca della sospensione dei trasferimenti in entrata ai sensi del regolamento di Dublino.
- 16 Il 2 dicembre 2022 la Commissione per i ricorsi in materia di rifugiati ha confermato la decisione dell'Ufficio per gli stranieri dell'8 aprile 2022.

- 17 Il 2 febbraio 2023 il rappresentante dello straniero ha chiesto la riapertura del procedimento. A tale riguardo, il rappresentante della parte ha sostenuto che la procedura di asilo dello straniero deve essere esaminata nel merito in Danimarca, poiché il termine di cui all'articolo 29, paragrafo 1, prima ipotesi, del regolamento di Dublino era scaduto al momento della decisione dell'Ufficio per gli stranieri dell'8 aprile 2022, con la conseguenza che la Danimarca è ora competente per l'esame nel merito della causa, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2 del medesimo regolamento. In subordine, il rappresentante della parte ha sostenuto che la causa doveva essere sottoposta in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, poiché la Corte non si era ancora pronunciata sull'interpretazione dell'articolo 29 in un caso come quello in esame.
- 18 Il 13 febbraio 2023 la Commissione per i ricorsi in materia di rifugiati ha deciso di riaprire il procedimento per il suo esame nell'ambito di una nuova riunione della commissione.
- 19 Il 19 aprile 2023 la Commissione per i ricorsi in materia di rifugiati ha confermato la decisione dell'Ufficio per gli stranieri dell'8 aprile 2022. Per quanto riguarda la questione del calcolo del termine di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento di Dublino, la decisione dispone in particolare quanto segue:

«(...)

Il rinvio del fascicolo all'Ufficio per gli stranieri da parte della Commissione per i ricorsi in materia di rifugiati il 15 marzo 2022 ha avuto come conseguenza che la causa, in seguito alla decisione dell'organo di ricorso, era ancora in corso di esame dinanzi alle autorità competenti in materia di immigrazione, così come la prosecuzione dell'esame della causa ha comportato che il ricorrente non poteva essere trasferito in Romania e che la nuova decisione di trasferimento in Romania adottata l'8 aprile 2022 dall'Ufficio per gli stranieri aveva effetto sospensivo durante il procedimento di ricorso fino alla nuova decisione della Commissione per i ricorsi in materia di rifugiati del 2 dicembre 2022, con la quale la commissione ha confermato la decisione dell'Ufficio per gli stranieri di trasferire il ricorrente in Romania.

Né il regolamento di Dublino né la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sopra citata hanno esplicitamente affrontato le conseguenze dal punto di vista dei termini di un rinvio operato da un organo di ricorso a un organo di primo grado di una causa relativa a una decisione adottata ai sensi del regolamento di Dublino, mentre l'articolo 29, paragrafo 1, di tale regolamento prevede che il trasferimento debba aver luogo entro sei mesi dall'accettazione della richiesta da parte di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l'interessato o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera a). Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro

competente, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, è liberato dall'obbligo di prendere o riprendere in carico l'interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell'interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito.

In ogni caso, nelle circostanze del caso di specie, in cui il rinvio è stato motivato da circostanze del tutto imprevedibili e non imputabili alle autorità competenti in materia di immigrazione, la Commissione per i ricorsi in materia di rifugiati ritiene che sia più conforme al disposto dell'articolo 27 del regolamento di Dublino e alla ratio di tale disposizione relativa al diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni adottate a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento di Dublino (v. anche, a tale riguardo, il considerando 19 del medesimo regolamento e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), interpretare il regolamento di Dublino nel senso che il termine di sei mesi previsto all'articolo 29, paragrafo 1, seconda ipotesi, dello stesso regolamento inizia a decorrere solo a partire dalla decisione definitiva della Commissione per i ricorsi in materia di rifugiati del 2 dicembre 2022, anche se la conseguenza del rinvio disposto da tale Commissione il 15 marzo 2022 avrebbe potuto essere la decisione dell'Ufficio per gli stranieri di non trasferire il ricorrente in Romania.

La Commissione per i ricorsi in materia di rifugiati ritiene pertanto che non vi sia motivo di decidere che la domanda di asilo del ricorrente debba essere esaminata nel merito in Danimarca. (...)

(...)

- 20 Il 4 maggio 2023, a seguito di una richiesta dell'[l'organizzazione non governativa Danish Refugee Council/Dansk Flygtningehjælp (in prosieguo: il «DRC»)], la Commissione per i ricorsi in materia di rifugiati ha deciso di riaprire il procedimento ai fini di un riesame dell'interpretazione delle norme sui termini di cui all'articolo 29, paragrafi 1, e 2, in combinato disposto con l'articolo 27 del regolamento di Dublino. Nella sua domanda di riapertura del procedimento, il DRC ha richiamato la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 30 marzo 2023, *Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Sospensione del termine di trasferimento in appello)* (C-556/21, EU:C:2023:272), e ha fatto valere che, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di Dublino, la competenza ai sensi di tale regolamento era stata trasferita in Danimarca alla data della decisione dell'Ufficio per gli stranieri dell'8 aprile 2022.
- 21 Nell'ambito dell'esame del ricorso iniziale, nel corso del procedimento di riesame e in occasione del rinvio per il riesame, è stato concesso un effetto sospensivo al provvedimento di allontanamento, come è avvenuto anche in occasione del presente rinvio per il riesame.

**Disposizioni del diritto dell'Unione pertinenti**

- 22 Il diritto dell'Unione pertinente è l'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, letto in combinato disposto con gli articoli 18 e 27 di tale regolamento e con i considerando 4 e 19 dello stesso, nonché con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- 23 L'articolo 29, paragrafo 1 del regolamento di Dublino stabilisce, tra l'altro, che il trasferimento del richiedente o di altra persona ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), del medesimo regolamento, dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi dall'accettazione della richiesta da parte di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l'interessato o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3. Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi di cui al paragrafo 1, dell'articolo 29 del regolamento, il paragrafo 2 stabilisce che lo Stato membro competente è liberato dall'obbligo di prendere o riprendere in carico l'interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell'interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito.
- 24 Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento di Dublino, lo straniero di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), di tale regolamento ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.
- 25 Il preambolo del regolamento di Dublino (considerando 4, 5 e 19) si basa sull'esistenza di un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo. Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l'effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l'obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale. Si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- 26 La Corte di giustizia si è pronunciata a più riprese sull'interpretazione dell'articolo 29, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 27 del regolamento di Dublino, e la Commissione per i ricorsi in materia di rifugiati è consapevole del fatto che la giurisprudenza della Corte ha adottato un'interpretazione restrittiva dei termini fissati nel regolamento di Dublino, come risulta, oltre che dalle decisioni citate ai punti 32 e 33, infra, dalle sentenze del 31 maggio 2018, Hassan (C-647/16, EU:C:2018:368), del 7 giugno 2016, Ghezelbash (C-63/15, EU:C:2016:409), del 25 ottobre 2017, Shiri (C-201/16, EU:C:2017:805), e del 5 luglio 2018, X (C-213/17, EU:C:2018:538).
- 27 La Corte di giustizia ha affrontato più recentemente le norme sui termini di cui al regolamento di Dublino nella sentenza del 30 marzo 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Sospensione del termine di trasferimento in appello) (C-556/21, EU:C:2023:272), in cui ha dichiarato che l'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento di Dublino, in combinato disposto con l'articolo 27, paragrafo 3, di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che consente ad un giudice nazionale adito di un ricorso di secondo grado avverso una sentenza che annulla una decisione di trasferimento di adottare, su richiesta delle autorità competenti, un provvedimento provvisorio che consente loro di non prendere una nuova decisione in attesa dell'esito del ricorso in parola e avente per oggetto o per effetto di sospendere il termine di trasferimento fino a detto esito, purché un provvedimento siffatto possa essere adottato soltanto quando l'attuazione della decisione di trasferimento sia stata sospesa nel corso dell'esame del ricorso di primo grado, in applicazione dell'articolo 27, paragrafi 3 o 4, del regolamento in parola. Inoltre, il punto 24 di tale sentenza indica che dall'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento di Dublino III, e segnatamente dall'utilizzo dell'espressione «decisione definitiva», risulta che il legislatore dell'Unione ha considerato che il termine di trasferimento inizi a decorrere soltanto dal momento in cui la decisione su un ricorso avverso una decisione di trasferimento sia divenuta definitiva, dopo l'esaurimento dei mezzi di ricorso previsti dall'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato, purché l'attuazione della decisione di trasferimento sia stata sospesa, in applicazione dell'articolo 27, paragrafi 3 o 4 di tale regolamento.

### **Disposizioni pertinenti del diritto nazionale**

- 28 Nel presente procedimento, i dubbi sull'interpretazione della disciplina sui termini di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento di Dublino sono sorti dal fatto che la Commissione per i ricorsi in materia di rifugiati ha disposto, nell'ambito dell'esame ai sensi dell'articolo 27 di tale regolamento, il rinvio della causa dinanzi all'Ufficio per gli stranieri ai fini di un riesame in primo grado, conformemente alle norme di diritto amministrativo nazionale.
- 29 Ai sensi del diritto amministrativo danese, per rinvio si intende la situazione in cui un'autorità superiore annulla una decisione adottata da un'autorità subordinata e



poi rinvia la causa all'autorità subordinata per riesame. Il rinvio comporta quindi l'annullamento della decisione dell'autorità subordinata.

- 30 Il rinvio può essere effettuato, secondo il diritto amministrativo danese, in linea di principio, in tre ipotesi: 1) se la causa non è sufficientemente istruita prima della decisione di primo grado, 2) se sono stati commessi errori sostanziali nel corso dell'esame in primo grado o 3) se vi sono nuove informazioni sostanziali che incidono sulla decisione originaria.
- 31 Il rinvio implica quindi che la causa è ancora in corso di esame dinanzi alle autorità e che esiste la possibilità di contestare la successiva decisione di primo grado dinanzi al giudice dell'impugnazione.

### **Osservazioni presentate dalle parti**

- 32 L'Ufficio per gli stranieri ha sostenuto che il termine previsto all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento di Dublino non è scaduto nel caso di specie e ha ricordato, in particolare, che tale disposizione tiene conto del fatto che il termine di trasferimento non deve scadere nel caso di un ricorso con effetto sospensivo, conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, di detto regolamento, poiché tale termine inizia a decorrere solo dopo che è stata adottata una decisione definitiva sul ricorso, conformemente alle sentenze del 29 gennaio 2009, Petrosian (C-19/08) EU:C:2009:41, punto 45, e del 26 luglio 2017, A.S. (C-490/16, EU:C:2017:585), punti 58 e 60. Una siffatta decisione definitiva è intervenuta solo con la decisione della Commissione per i ricorsi in materia di rifugiati del 2 dicembre 2022.
- 33 I rappresentanti dello straniero (l'avvocato nominato d'ufficio e il DRC) hanno sostenuto che il termine di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento di Dublino era già scaduto al momento della nuova decisione dell'Ufficio per gli stranieri dell'8 aprile 2022 a seguito della decisione di rinvio della Commissione per i ricorsi in materia di rifugiati del 15 marzo 2022, che ha comportato l'annullamento della decisione dell'Ufficio per gli stranieri del 19 luglio 2021. Al momento della nuova decisione dell'Ufficio per gli stranieri dell'8 aprile 2022, erano trascorsi più di sei mesi dal ricevimento dell'accettazione da parte delle autorità rumene della ripresa in carico, cosicché risulta direttamente dall'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento di Dublino che la Danimarca è competente per l'esame della procedura di asilo dello straniero. Una nuova decisione di trasferimento dell'autorità di primo grado su rinvio deve quindi intervenire entro un termine di sei mesi dalla ricezione dell'accettazione da parte dello Stato membro competente. Si fa riferimento, in particolare, al carattere imperativo dei termini previsti all'articolo 29, paragrafi 1 e 2 del regolamento, nonché alle sentenze del 13 novembre 2018 X e X (C-47/17 e C-48/17, EU:C:2018:900), punto 70, del 19 marzo 2019, Jawo (C-163/17, EU:C:2019:218), punti 59 e 60, del 31 marzo 2022, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl e a. (Ricovero di un richiedente asilo in un ospedale psichiatrico) (C-231/21,

EU:C:2022:237), punti da 54 a 56, e del 22 settembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento) (C-245/21 e C-248/21, EU:C:2022:709), punti da 65 a 68. Né il tenore letterale di tali disposizioni né il loro scopo consentono di concludere che la decisione di rinvio della Commissione per i ricorsi in materia di rifugiati del 15 marzo 2022 costituisca una decisione «definitiva» che autorizzi la decorrenza di un nuovo termine di sei mesi in forza del regolamento. A seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 30 marzo 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Sospensione del termine di trasferimento in appello) (C-556/21, EU:C:2023:272), si deve ritenere che la decisione di rinvio del 15 marzo 2022 comportasse l'annullamento della decisione dell'Ufficio per gli stranieri del 19 luglio 2021 e che, di conseguenza, non sussistesse più una decisione di trasferimento che si potesse ritenere oggetto di un ricorso o la cui esecuzione potesse essere sospesa in forza dell'articolo 27 del regolamento di Dublino. Inoltre, si sostiene che la sentenza Petrosian (C-19/08 EU:C:2009:41), riguarda il precedente regolamento «Dublino II», mentre il regolamento «Dublino III» in vigore prevede una migliore protezione dei richiedenti asilo nell'ambito della procedura «di Dublino», anche per quanto riguarda la disciplina dell'effetto sospensivo, e che la sentenza A.S. (C-490/16, EU:C:2017:585) riguarda una situazione diversa da quella della presente causa, poiché essa concerne unicamente una situazione di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, di tale regolamento, che prevede la concessione di un effetto sospensivo.

### **Contesto della questione posta dalla Commissione per i ricorsi in materia di rifugiati**

- 34 Nel caso di specie, l'Ufficio per gli stranieri ha deciso, entro il termine di sei mesi di cui all'articolo 29, paragrafo 1, prima ipotesi, del regolamento di Dublino, di trasferire lo straniero in Romania a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di Dublino. Tale decisione è stata impugnata dinanzi alla Commissione per i ricorsi in materia di rifugiati in quanto organo di ricorso ai sensi dell'articolo 27 del regolamento di Dublino e quest'ultima ha deciso, il 15 marzo 2022, di rinviare la causa per il riesame in primo grado dinanzi all'Ufficio per gli stranieri, con la motivazione che le autorità rumene avevano deciso, con effetto dal 1° marzo 2022, di sospendere i trasferimenti da Dublino verso la Romania a causa del conflitto in Ucraina e dell'aumento dell'afflusso di rifugiati verso la Romania. Successivamente, l'8 aprile 2022, l'Ufficio per gli stranieri ha nuovamente deciso di trasferire il ricorrente verso la Romania in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di Dublino e tale decisione, adottata quindi dopo la scadenza del termine di sei mesi di cui all'articolo 29, paragrafo 1, prima ipotesi, del regolamento di Dublino, calcolato dall'accettazione del trasferimento da parte dello Stato membro competente, è stata oggetto di ricorso dinanzi alla Commissione per i ricorsi in materia di rifugiati, proposto entro il termine previsto dalla legislazione nazionale. La Commissione per i ricorsi in materia di rifugiati si è poi pronunciata

definitivamente su tale ricorso con decisione del 2 dicembre 2022, adottata a seguito del rinvio operato dalla commissione il 15 marzo 2022 e della successiva conferma della decisione di trasferimento da parte dell'Ufficio per gli stranieri l'8 aprile 2022.

- 35 In alternativa al rinvio del 15 marzo 2022, la Commissione per i ricorsi in materia di rifugiati avrebbe potuto sospendere il procedimento dinanzi a sé al fine di ottenere, eventualmente tramite l'Ufficio per gli stranieri, informazioni supplementari sull'evoluzione della situazione in Romania e, in una situazione del genere, la problematica di cui trattasi nella presente causa non si sarebbe posta. Infatti, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, seconda ipotesi, del regolamento di Dublino, il trasferimento deve avvenire entro sei mesi dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, di tale regolamento. Tuttavia, la Commissione per i ricorsi in materia di rifugiati ritiene, a prima vista, che un siffatto modo di procedere comporti una minore tutela giuridica dello straniero rispetto al proprio modo di procedere, che prevede il rinvio della causa dinanzi all'Ufficio per gli stranieri, consentendo così allo straniero di ottenere un nuovo esame della causa in due gradi di giudizio.
- 36 Nel caso di specie, il rinvio era giustificato da circostanze esterne e del tutto imprevedute che non potevano essere addebitate all'Ufficio per gli stranieri, cioè il fatto che lo Stato membro competente, ossia la Romania, dopo aver accettato il trasferimento, ha sospeso in maniera generale i trasferimenti ai sensi del regolamento di Dublino a causa del conflitto in Ucraina e dell'afflusso crescente di rifugiati nel paese. La Commissione per i ricorsi in materia di rifugiati cerca quindi, attraverso il rinvio pregiudiziale, di ottenere chiarimenti sulle modalità di calcolo dei termini di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 2 del regolamento di Dublino, in combinato disposto con l'articolo 27 dello stesso regolamento, in una situazione come quella di cui trattasi che, a suo avviso, non appare espressamente disciplinata dal regolamento di Dublino, ivi compreso sulla questione se sia lasciata agli Stati membri, in forza del principio di autonomia procedurale, la libertà di calcolare il termine a decorrere dalla definizione definitiva della causa nel merito, in applicazione del diritto amministrativo nazionale, nonché, peraltro, conformemente ai principi di equivalenza e di effettività del diritto dell'Unione [v. sentenza del 15 aprile 2021, *État belge* (Elementi successivi alla decisione di trasferimento) (C 194/19, EU:C:2021:270), punto 42]. Nel caso di specie, tale data era quella della decisione della Commissione per i ricorsi in materia di rifugiati del 2 dicembre 2022, che confermava la nuova decisione di trasferimento dello straniero adottata dall'Ufficio per gli stranieri il 8 aprile 2022.

### **La questione pregiudiziale**

- 37 Alla luce di quanto precede, si chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di rispondere alla seguente questione pregiudiziale:

Se le disposizioni relative ai termini di cui all'articolo 29, paragrafi 1, e 2, del regolamento di Dublino debbano essere interpretate nel senso che il termine di sei mesi di cui all'articolo 29, paragrafo 1, seconda ipotesi, del regolamento di Dublino inizia a decorrere dalla decisione definitiva nel merito, in un caso in cui un organo di ricorso dello Stato membro richiedente, quale indicato all'articolo 27 del regolamento di Dublino, ha rinviato la causa sul trasferimento all'autorità competente di primo grado, che ha successivamente adottato una nuova decisione di trasferimento oltre sei mesi dopo il ricevimento dell'accettazione della ripresa in carico da parte dello Stato membro competente – in particolare quando il rinvio è motivato dal fatto che lo Stato membro competente, che aveva inizialmente accettato il trasferimento, ha successivamente adottato una decisione di sospensione generale dei trasferimenti effettuati in applicazione del regolamento di Dublino –, e in cui al provvedimento di allontanamento dello straniero interessato viene attribuito effetto sospensivo.

[OMISSIS]

[OMISSIS]

[nome]

(presidente, giudice nazionale)

[OMISSIS]

[nome]

(membro nominato dall'Ordine degli avvocati danese)

[OMISSIS]

[nome]

(Membro nominato dal Ministro degli Stranieri e dell'Integrazione)